



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI MODALITÀ DI ACCESSO  
AI DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID) DEI PRIIPS AI SENSI  
DELL'ART. 4-SEXIES, COMMA 5, DEL TUF E DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2019  
E CONSEGUENTE ADOZIONE DI NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE**

Documento per la consultazione

30 luglio 2020

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 30 settembre 2020 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

**C O N S O B**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), email: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (email: [responsabileprotezionedati@consob.it](mailto:responsabileprotezionedati@consob.it)).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

## 1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 - recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari” - ha previsto modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), consistenti in sintesi, per quanto riguarda la disciplina oggetto della presente consultazione, nell’abolizione dell’obbligo di notifica preventiva alla Consob del documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito “KID dei PRIIPs”), sia delle versioni iniziali sia di quelle riviste.

L’obbligo di notifica preventiva alla Consob del KID, gravante sugli ideatori e sui distributori di PRIIPs, era stato introdotto nel TUF agli artt. 4-*sexies*, comma 2, lett. c)<sup>1</sup>, e 4-*decies*<sup>2</sup>, a seguito dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. “Regolamento PRIIPs”), avvenuto con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224.

Nello specifico, l’art. 1 del d.lgs. n. 165/2019:

a) ha abrogato le seguenti disposizioni del TUF:

- art. 4-*sexies*, comma 2, lett. c);
- art. 4-*decies*;

b) ha riformulato l’art. 4-*sexies*, comma 5<sup>3</sup>, delegando alla Consob il compito di individuare, con proprio regolamento, adottato sentita l’IVASS, “*ai fini di vigilanza, modalità di*

<sup>1</sup> Si riporta il contenuto dell’art. 4-*sexies*, comma 2, lett. c), nella versione *ante* d.lgs. n. 165/2019:

“2. *Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente:*

a) [...]

b) [...]

c) *a ricevere dall’ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonché la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell’articolo 10 del regolamento medesimo”.*

<sup>2</sup> Si riporta il contenuto dell’art. 4-*decies* (Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP), *ante* d.lgs. n. 165/2019: “1. *L’ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia. 2. L’obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014”.*

<sup>3</sup> Si riporta il comma 5 dell’art. 4-*sexies* nella formulazione *ante* d.lgs. n. 165/2019:

“5. *La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente*

*accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati*".

Connesse all'eliminazione dell'obbligo di notifica preventiva dei KID dei PRIIPs risultano essere le ulteriori modifiche apportate al TUF dal d.lgs. n. 165/2019 concernenti:

- l'art. 4-*septies*, nel quale è stato eliminato, al comma 1, l'inciso che rinviava agli obblighi di notifica preventiva previsti dall'art. 4-*decies* (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 165/2019);
- l'art. 193-*quinquies*, nel quale è stato abrogato il comma 2 che sanzionava le violazioni dell'art. 4-*decies* (cfr. art. 5 del d.lgs. n. 165/2019);
- l'art. 194-*septies*, nel quale è stata eliminata dalle fattispecie elencate nel comma 1 la violazione dell'art. 4-*decies* (cfr. art. 5 del d.lgs. n. 165/2019).

A fronte di tale intervento normativo, nell'ottica di evitare soluzioni di continuità anche rispetto alle attività di vigilanza della Consob, l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019 ha previsto un regime transitorio che ancora l'applicabilità delle modifiche al TUF sopra riportate all'adozione della disciplina regolamentare della Consob, prevista dall'art. 4-*sexies*, comma 5, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, stabilendo, in particolare che: *"Gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle misure regolamentari emanate dalla Consob in conformità con il disposto dell'articolo 4-*sexies*, comma 5, ai fini dell'esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo. La Consob, ferma restando l'applicazione dell'art. 193-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adotta le predette misure regolamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) e dell'articolo 5, comma 6, del presente decreto, secondo principi di proporzionalità e semplificazione, anche prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire l'esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza, nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, comma 5"*<sup>4</sup>.

Dal nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 165/2019 discende la necessità di modificare l'art. 34-*bis*.2 ("Notifica del KID") del Regolamento Emittenti<sup>5</sup> - contenuto nella Parte II

---

*le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all'articolo 4-*decies*, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014"*.

<sup>4</sup> Il d.lgs. n. 165/2019 è stato pubblicato il 9 gennaio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 24 gennaio 2020. Pertanto, l'adozione da parte della Consob delle previste misure regolamentari volte a disciplinare modalità di accesso ai documenti alternative alla notifica dei KID, sarebbe dovuta intervenire entro il 22 luglio 2020. Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 33 del decreto-legge n. 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto nell'ambito della legge 17 luglio 2020, n.77, di conversione del suddetto decreto, ha tuttavia previsto che continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020 gli artt. 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del TUF, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2019, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del menzionato art. 4-*sexies*, comma 5.

<sup>5</sup> Si riporta, di seguito, l'art. 34-*bis*.2, del Regolamento Emittenti:

(“Appello al pubblico risparmio”), Titolo I (“Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari”), Capo IV-*bis* (“Disposizioni riguardanti i PRIIPs”) - nonché di prevedere, attraverso apposite istruzioni operative, nuove modalità di acquisizione dei KID rispetto a quelle attualmente stabilite nelle “Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs” pubblicate il 27 dicembre 2017, sulla base del regime di notifica preventiva alla Consob dei KID dei PRIIPs previsto nel TUF *ante* d.lgs. n. 165/2019.

Nelle more dell’adozione da parte della Consob del necessario intervento regolamentare e fino al 31 dicembre 2020, sulla base di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019 e dall’art. 33, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del TUF nella loro versione *ante* d.lgs. n. 165/2019 e la relativa disciplina secondaria emanata dalla Consob relativamente alla notifica preventiva dei KID dei PRIIPs.

In particolare, sulla base della disciplina attualmente vigente, l’obbligo di notifica preventiva dei KID previsto dal TUF *ante* d.lgs. n. 165/2019, gravante sugli ideatori e sui distributori di PRIIPs, è assolto con il deposito presso la Consob del KID, almeno il giorno precedente la data di avvio della commercializzazione, e della versione rivista dello stesso secondo le modalità individuate dalla Consob con le citate Istruzioni operative del 27 dicembre 2017, richiamate dall’art. 34-*bis*.2 del Regolamento Emittenti, le quali prevedono, nello specifico:

- invio PEC di registrazione in caso di soggetto nuovo non censito;
- invio del KID entro il giorno precedente l’avvio della commercializzazione del prodotto, attraverso un sistema PEC; alla *mail* inviata deve essere allegato il documento in formato PDF;
- l’oggetto della *mail* inviata al sistema PEC deve contenere informazioni relative a ideatore, tipologia prodotto, ISIN/codice interno, Indicatore di rischio, livello di perdita.

## 2. L’intervento regolamentare

Al fine di assicurare piena coerenza con il nuovo quadro normativo delineatosi nel TUF a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 165/2019, si ritiene di modificare l’art. 34-*bis*.2 del Regolamento Emittenti e di adottare nuove istruzioni operative concernenti le modalità di acquisizione da parte della Consob dei KID dei PRIIPs.

In particolare, le modifiche concernenti l’art. 34-*bis*.2 (*cfr. Allegato 1*) riguardano:

---

“Art. 34-*bis*.2 (Notifica del KID) 1. L’obbligo di notifica previsto dall’articolo 4-*decies*, commi 1 e 2, del Testo Unico si intende assolto con il deposito presso la Consob del KID o della versione rivista dello stesso secondo modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative. 2. L’obbligo di notifica previsto dall’articolo 4-*decies*, comma 1, del Testo Unico è assolto almeno il giorno precedente la data di avvio della commercializzazione del prodotto dall’ideatore del PRIIP o dalla persona che vende il PRIIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo, secondo gli specifici accordi tra i medesimi interlocutori. 3. Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il soggetto tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni caso colui che per primo avvia la commercializzazione da responsabilità per inadempimento di tale obbligo. 4. Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del KID, essa stessa ne dà tempestiva notizia all’ideatore. 5. L’obbligo di notifica previsto dall’articolo 4-*decies*, comma 2, del Testo Unico è assolto dall’ideatore del PRIIP al più tardi contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito internet della versione rivista del KID ai sensi dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.”

- i soggetti tenuti agli adempimenti ivi previsti, che sono identificati esclusivamente negli ideatori di PRIIPs e non anche nei soggetti che vendono il PRIIP o distribuiscono il prodotto di investimento assicurativo come attualmente prevede la disposizione conformemente a quanto stabilito dall'abrogato art. 4-*decies* del TUF;
- la previsione dell'obbligo di rendere accessibile elettronicamente alla Consob i KID dei PRIIPs prima dell'avvio della commercializzazione che si sostituisce al vigente obbligo di notifica presso l'Autorità, in linea con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019 secondo cui le misure regolamentari che la Consob è chiamata ad adottare possono prevedere anche modalità elettroniche di acquisizione dei KID. Le modalità attraverso cui rendere accessibile elettronicamente i KID sono specificate in apposite istruzioni operative;
- le versioni riviste dei KID che dovranno essere rese accessibili elettronicamente alla Consob.

Come specificato dal nuovo art. 34-*bis*.2, le modalità attraverso cui gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili elettronicamente alla Consob i KID sono individuate dall'Autorità con specifiche istruzioni operative che vengono sottoposte alla consultazione del mercato con il presente documento (*cfr. Allegato 2*).

Nell'individuare tali modalità si è perseguito l'obiettivo di contemperare le esigenze di vigilanza dell'Autorità con l'esigenza di contenimento degli oneri a carico dei soggetti vigilati contemplata dall'art. 4-*sexies*, comma 5, del TUF.

Nello specifico, è stato previsto un processo di acquisizione dei KID e dei dati strutturati secondo i seguenti passaggi:

- registrazione formale del soggetto vigilato presso la Consob;
- messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati da parte dell'ideatore nella propria area riservata all'interno del *server* SFTP della Consob entro il giorno precedente l'avvio della commercializzazione oppure pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un KID già pubblicato;
- acquisizione, eseguita da Consob mediante un processo automatico, dei KID e dei dati posti dal soggetto vigilato nel *server* SFTP della Consob.

Per permettere l'acquisizione automatizzata da parte della Consob, i soggetti vigilati sono tenuti a:

- richiedere le credenziali di accesso all'area dedicata (*server* SFTP) della Consob all'acquisizione dei KID e dei dati strutturati;
- riportare, nell'ambito di tale area, i documenti in formato PDF relativi ai KID;
- riportare nel medesimo ambiente i dati strutturati identificativi del prodotto – c.d. “stringa” – contenuti nel KID, in formato XML<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> *eXtensible Markup Language*, linguaggio informatico utilizzato per lo scambio automatizzato di informazioni strutturate tra macchine, di facile comprensione anche senza l'ausilio delle macchine.

Il *file* XML, il KID associato e gli eventuali ulteriori *file* Excel/PDF dovranno essere composti in un unico *file* archivio compresso di tipo “zip”.

La Consob, avvalendosi del potere informativo previsto dall’art. 6-*bis*, comma 4, del TUF, ha individuato alcune informazioni sul prodotto (c.d. dati strutturati) che devono essere rese accessibili all’Autorità insieme al KID (*cf.* **Allegato 2**). I dati strutturati identificativi del prodotto, che dovranno essere riportati nell’area dedicata, sono articolati secondo le seguenti macro-categorie:

- dati identificativi dell’ideatore, quali la denominazione sociale;
- il nome del *file* PDF;
- dati anagrafici del prodotto, quali, ad es., ISIN/Codice Interno, la Denominazione del prodotto, la sua classe di appartenenza (SECURITIES, DERIVATIVES, IBIP, CIS, DEPOSIT, OTHER), la classificazione di dettaglio secondo tassonomie di mercato (ad esempio, classificazione EUSIPA<sup>7</sup> per i certificati);
- dati relativi alle informazioni riportate nel KID, quali l’ISR (Indicatore Sintetico di Rischio), il rischio di liquidità, l’RHP (*Recommended Holding Period*), la data di riferimento riportata nel KID, i dati relativi agli scenari di rendimento e ai costi.

La “stringa” deve essere coerente con la corrispondente versione del KID riportata nel *server* SFTP, e deve contenere le informazioni necessarie ad individuare univocamente tale versione.

Nell’individuare i dati strutturati, al fine di evitare duplicazioni nelle implementazioni informatiche da parte dei soggetti vigilati e, quindi, limitare gli oneri per i medesimi, si è tenuto conto, nell’ambito delle iniziative avviate da parte dell’industria in tema di scambio di flussi informativi e dati attinenti ai PRIIPs, del tracciato specifico per i PRIIPs, denominato *European PRIIPs Template - EPT*<sup>8</sup>, ideato dalle maggiori associazioni europee attive nei prodotti in questione e divenuto di uso comune tra gli operatori maggiormente attivi; pertanto, i dati strutturati richiesti dalla Consob sono nella maggior parte dei casi già contenuti nel tracciato EPT e solo in alcuni limitati casi occorre aggiungere ulteriori informazioni o precisare le modalità di compilazione dei campi<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> *European Structured Investment Products Association*, associazione europea di riferimento per gli emittenti europei di prodotti strutturati che ha l’obiettivo di coordinare le iniziative a livello europeo in tema di trasparenza e di supportare l’individuazione di *standard* di mercato, nonché di interfacciarsi con i *Regulator*. Per l’Italia ne fa parte l’ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento).

<sup>8</sup> L’*European PRIIPs Template* (EPT) è stato originariamente sviluppato da un Gruppo di Lavoro formato tra gli altri dall’EFAMA, da EUSIPA, EBF e da Insurance Europe, ora riuniti nell’ambito dell’associazione FinDatEx, al fine di permettere lo scambio di informazioni tra *asset manager* e imprese di assicurazione per la costruzione dei KID relativi agli IBIP con sottostanti gestiti da *asset manager*. Tale formato è attualmente utilizzato anche per lo scambio di informazioni sui KID tra soggetti ideatori, anche non *asset manager*, e le piattaforme di condivisione dei KID, quali Reg-exchange e PriipsHUB nonché per lo scambio di informazioni tra produttori e distributori anche ai fini della *product governance*, in sinergia con il tracciato EMT, *European MiFID Template*, sviluppato dall’industria e gestito sempre da FinDatEx, ai fini MiFID II.

<sup>9</sup> A titolo di esempio, non è presente nel tracciato EPT l’informazione in merito al soggetto ideatore, necessaria ai fini della vigilanza. Tale informazione, assieme ad altre non coperte dall’*European PRIIPs Template*, risulta comunque presente nell’ambito del tracciato EMT, *European MiFID Template*, sviluppato dall’industria per lo scambio delle informazioni su costi e informazioni sulla *product governance* ai fini MiFID II.

Le nuove modalità di accesso elettronico ai KID da parte della Consob, come rappresentate nel presente documento, si pongono in linea con la nuova formulazione dell'art. 4-*sexies*, comma 5, del TUF, che richiede all'Istituto di individuare modalità di accesso ai KID “*tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati*”; infatti l'esercizio di un *server* SFTP da parte della Consob si configura a livello teorico con minori impatti per gli ideatori. Pertanto i costi di implementazione e di adeguamento al nuovo sistema in capo ai soggetti tenuti agli adempimenti in questione dovrebbero essere contenuti, in quanto essenzialmente limitati:

- alla predisposizione di modalità tecniche di accesso al *server* SFTP predisposto da Consob secondo i requisiti richiesti;
- alla predisposizione in formato XML delle informazioni sui PRIIPs, già in gran parte disponibili in formato strutturato in quanto contenute nei tracciati EPT ed EMT.

**Bozza delle modifiche all'art. 34-bis.2 ("Notifica del KID") del Regolamento Emittenti  
in attuazione dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF**

Di seguito si riportano le proposte di modifica all'art. 34-bis.2 con evidenziate in barrato/grassetto le modifiche apportate rispetto al testo attualmente vigente:

Art. 34-bis.2

*(Notifica del KID Accesso ai KID da parte della Consob)*

1. ~~L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4 *decies*, commi 1 e 2, del Testo Unico si intende assolto con il deposito presso la Consob del KID o della versione rivista dello stesso secondo modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili elettronicamente alla Consob i KID relativi ai prodotti dagli stessi commercializzati in Italia nei confronti degli investitori *retail* secondo le modalità specificate con apposite istruzioni operative.~~

2. ~~L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4 *decies*, comma 1, del Testo Unico~~ **L'obbligo di cui al comma 1** è assolto almeno il giorno precedente la data di **prima dell'avvio** della commercializzazione del prodotto dall'ideatore del PRIIP ~~o dalla persona che vende il PRIIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo, secondo gli specifici accordi tra i medesimi intereorsi.~~

3. ~~Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il soggetto tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni caso colui che per primo avvia la commercializzazione da responsabilità per inadempimento di tale obbligo.~~

4. ~~Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del KID, essa stessa ne dà tempestiva notizia all'ideatore.~~

**35. L'obbligo di rendere accessibili elettronicamente alla Consob i documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIPs commercializzati in Italia si applica anche alle versioni riviste del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4 *decies*, comma 2, del Testo Unico è assolto dall'ideatore del PRIIP al più tardi contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito internet della versione rivista del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.**

## ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI INFORMAZIONI RILEVANTI SUI PRIIPs

LE PRESENTI ISTRUZIONI SI APPLICANO AGLI IDEATORI DI PRIIPs CHE RENDONO DISPONIBILI, PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA KID IN LINGUA ITALIANA.

### **1. Comunicazione dei dati anagrafici e di riferimento**

Per permettere alla Consob l'acquisizione delle informazioni sui PRIIPs commercializzati dai soggetti vigilati di cui all'art. 34 bis.2 comma 1 e 3 del Regolamento Emittenti è necessario identificare il soggetto ideatore dei PRIIPS e realizzare un canale di scambio informativo fra Consob e il soggetto.

Il soggetto dovrà pertanto comunicare i dati anagrafici e i nominativi delle persone da contattare nel caso siano necessari ulteriori chiarimenti od informazioni.

1. L'ideatore provvede alla:
  - a. registrazione delle informazioni anagrafiche della società e di contatto;
  - b. richiesta delle credenziali per l'accesso al Server SFTP presso cui saranno resi disponibili i dati strutturati relativi ai KID in formato XML e i KID in formato PDF.
2. La comunicazione deve essere effettuata *una tantum* prima dell'avvio della commercializzazione di PRIIPs e ogni qual volta vi sia una modifica dei dati comunicati.
3. Almeno annualmente l'ideatore dovrà provvedere a verificare ed eventualmente provvedere ad aggiornare le informazioni comunicate al punto 1 nell'ambito dell'ultima comunicazione effettuata.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuate inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: [priips@pec.consob.it](mailto:priips@pec.consob.it).

All'atto della registrazione (punto 1.a) dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale del soggetto vigilato;
- il codice LEI<sup>10</sup> del soggetto vigilato;
- l'indirizzo completo della sede legale del soggetto vigilato;
- il nome e cognome nonché l'indirizzo email e il numero telefonico di un referente per eventuali richieste di informazioni e delucidazioni di tipo tecnico e/o relative al processo di censimento (cd Riferimento Tecnico).

All'atto della registrazione è inoltre necessario comunicare i seguenti ulteriori dati necessari ai fini PRIIPs:

---

<sup>10</sup> *Legal Entity Identifier*.

- indicazione delle unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo dei KID e dei dati;
- il nome e cognome del Responsabile della funzione Amministrazione (o soggetto con funzioni analoghe all'interno del soggetto vigilato) nonché l'indirizzo email e il numero telefonico (cd Riferimento Amministrazione).

I dati anagrafici comunicati (ragione sociale, indirizzo sede legale e codice LEI) saranno verificati a cura della Consob e, in caso di dati non corrispondenti a quelli effettivi, il soggetto vigilato sarà contattato affinché ripeta il processo di registrazione (punto 1). Qualora i dati riportati siano corretti, verrà inviata una mail di conferma.

Si raccomanda di espletare le formalità connesse alla registrazione iniziale con congruo anticipo rispetto alla data di avvio di commercializzazione prevista per il nuovo PRIIPs, stante la necessità da parte della Consob di effettuare i dovuti controlli operativi e tecnici.

In caso di variazione dei dati sopra riportati (punto 1), è necessario procedere tempestivamente alla comunicazione dei nuovi dati. Le variazioni alle informazioni registrate in precedenza devono essere comunicate con 15 gg di anticipo rispetto alla data di effettiva variazione.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni, avevano già provveduto alla notifica alla Consob di KID secondo le previgenti istruzioni operative, la verifica in merito alla corretta registrazione e la comunicazione dei dati necessari ai fini PRIIPs devono essere effettuate entro i 15 giorni precedenti la pubblicazione di una versione aggiornata di un KID già inviato secondo le previgenti istruzioni operative o di un nuovo KID<sup>11</sup>. A tal fine dovrà essere inviata una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: [priips@pec.consob.it](mailto:priips@pec.consob.it) nelle tempistiche indicate al fine di portare a compimento le operazioni di registrazione.

## **2. Comunicazione dei KID e correlate informazioni strutturate**

Nell'ambito del server SFTP predisposto dalla Consob dovranno essere riportati i dati del prodotto contenuti nel KID, in formato XML, articolati secondo quanto indicato nell'allegato 1, ed il PDF del KID, entro il giorno precedente l'avvio della commercializzazione oppure della pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un KID già pubblicato.

L'XML da rendere disponibile è riferito distintamente a:

- a. PRIIPs non IBIP;
- b. IBIP che non prevedano opzioni di investimento (IBIP non MOP);
- c. IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 a);
- d. IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – KID generico);

---

<sup>11</sup> Ad esempio, qualora il soggetto preveda di pubblicare una versione aggiornata di un KID oppure un nuovo KID il XX/YY/2020 (DATA DI AVVIO DEGLI ADEMPIMENTI), il soggetto dovrà effettuare la registrazione presso la Consob con le modalità transitorie illustrate entro il XX- 15/YY/2020 (15 GG PRIMA DELLA DATA DI AVVIO DEGLI ADEMPIMENTI).

- e. Singole opzioni di investimento, che non siano fondi UCITS per i quali è stato già predisposto il KIID, degli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – opzioni di investimento).

In caso di prodotti multiopzione (MOPs), per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017, nell'ambito dell'XML relativo al KID generico (punto d) dovrà essere indicato il nome del file Excel/PDF riportante l'elenco di tutte le opzioni sottostanti, inclusi i fondi di tipo UCITS. Tale elenco dovrà contenere, per ogni opzione, l'ISIN o altro codice identificativo della singola opzione. Il suddetto file Excel/PDF deve essere riportato nel Server SFTP congiuntamente al KID in PDF e ai dati del prodotto contenuti nel KID, in formato XML.

I dati strutturati contenuti nel file XML dovranno essere coerenti con la versione del KID volta per volta riportata nel server SFTP. Sui KID in formato pdf, non devono essere impostate parole chiave o meccanismi di protezione tali da inibire le funzioni di ricerca, di "Copia e incolla" o di estrazione dei contenuti dai *file*.

Il file XML, il KID associato e gli eventuali ulteriori file Excel/PDF dovranno essere composti in un unico file archivio compresso di tipo "zip" la cui denominazione deve seguire le regole descritte nell'allegato 2 – allegato tecnico.

ALLEGATO 1 ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE

Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto

ALLEGATO 2 ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE - ALLEGATO TECNICO

Informazioni tecniche per l'accreditamento al sistema Consob e per l'avvio dell'operatività degli ideatori di PRIIPS